



Deliberazione n. 116/2023/VSG
Comune di Roccagiovine (RM)
Relazione di fine mandato

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Antonio MEZZERA | presidente |
| Laura d'AMBROSIO | consigliera |
| Francesco SUCAMELI | consigliere |
| Vanessa PINTO | consigliera |
| Ottavio CALEO | primo referendario |
| Annalaura LEONI | prima referendaria |
| Giuseppe LUCARINI | primo referendario |
| Matteo SANTUCCI | referendario relatore |
| Giulia RUPERTO | referendaria |

nella camera di consiglio del 13 giugno 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;
visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;
visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);
visto l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;
visto il comma 3 del citato art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengano entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, che le stesse siano trasmesse, nei 3 giorni successivi alla data di certificazione, dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che la relazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, entro 7 giorni successivi alla data di certificazione;

visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'art. 11, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. dalla l. 2 maggio 2014, n. 68;

visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;

visto il decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013 sugli schemi tipo di relazione;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti della motivazione della medesima sentenza;

vista la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

visto il decreto del ministro dell'interno del 3 marzo 2023 di indizione delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

vista l'ordinanza n. 35/2023 con la quale il presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore Matteo Santucci;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Roccagiovine, incluso tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali nell'anno 2023, non risultava aver trasmesso né pubblicato nei termini, sul sito *web* istituzionale, la relazione di fine mandato 2018-2023.

Di tali inadempienze si dava opportuna conoscenza all'ente con nota di questa Sezione regionale di controllo dell'8 maggio 2023.

In data 9 maggio 2023 l'amministrazione provvedeva a trasmettere a quest'Ufficio la relazione *de qua*, nonché a pubblicare la stessa sul sito *web* istituzionale.

La relazione di fine mandato risulta sottoscritta dal sindaco in data 15 marzo 2023, ma certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria (Oref) solo il 9 maggio 2023, dunque successivamente alla formale segnalazione della Sezione.

Quanto rilevato palesa uno sforamento dei termini di certificazione, pubblicazione e trasmissione previsti dalla normativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato ovvero, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni. La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali indette, e si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento rappresenta, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni da parte degli eletti e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio tra amministratori, grazie al quale la comunità locale, nell'esercitare il diritto di voto, può prendere atto della situazione finanziaria dell'ente.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è, dunque, funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Gli schemi tipo di relazione, approvati con d.m. 26 aprile 2013, afferiscono alle province (allegato a), ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c).

La funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dal testo del decreto, a mente del quale *“le relazioni di fine mandato sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”* (art. 3, comma 3).

La relazione, ordinariamente, è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione e nei 3 giorni successivi questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto, altresì, che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e nei 3 giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione, anche in questo caso, deve essere pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione di controllo della Corte.

Tutti gli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), sia in caso di conclusione fisiologica della consiliatura sia in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, appaiono funzionali a garantire il principio di trasparenza, con conseguente necessità che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini previsti, al fine di consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. Per rendere cogenti tali previsioni sono previste misure sanzionatorie in caso di inadempimento, prevedendosi, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.

Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

L'applicazione della sanzione è di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, degli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.

Circa il soggetto preposto alla sottoscrizione della relazione di fine mandato, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha asserito che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco *“non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione”*.

2. Al fine di verificare la tempestività e la correttezza degli adempimenti, va, altresì, osservato che, nei casi di scadenza ordinaria del mandato, il legislatore ha individuato la scadenza stessa quale *dies a quo* per il computo del termine di 60 giorni entro il quale la relazione deve essere sottoscritta.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha chiarito che ordinariamente la 'scadenza del mandato' interviene decorsi 5 anni (art. 51 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) dalla data dell'elezione formalizzata con la proclamazione degli eletti (Ss.rr. in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021 e n. 13/2022; Sezione delle autonomie, n. 18/2021).

Tuttavia, diversa conclusione deve trarsi, ad avviso del Collegio, nell'ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi si svolgano prima dell'integrale compimento del quinquennio previsto dal citato art. 51.

In tali fattispecie, infatti, la cessazione del mandato amministrativo interviene al momento della proclamazione dei nuovi eletti, antecedentemente, dunque, al pieno decorso dei 5 anni.

Ciò determina, pertanto, che, data la coincidenza tra la scadenza del mandato e la proclamazione, all'esito delle consultazioni elettorali, è proprio dalla data di svolgimento di queste ultime che deve computarsi a ritroso il termine di 60 giorni entro i quali va sottoscritta la relazione di fine mandato (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 56/2023/VSG).

Tanto premesso, l'esame della relazione di fine mandato 2018-2023 del Comune di Roccagiovine, ha consentito di rilevare: - il ritardo, nei termini suindicati, della certificazione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, della trasmissione a questa Sezione regionale di controllo e della pubblicazione sul sito istituzionale.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio rileva che l'ente, pur avendo osservato nei termini gli obblighi di redazione e sottoscrizione da parte del sindaco della relazione di fine mandato, ha violato *in parte qua* quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

In particolare, il patente ritardo nella pubblicazione della relazione non ha consentito alla medesima di assolvere alla finalità di legge di garantire l'esercizio effettivo del controllo democratico da parte dei cittadini, profilandosi, in proposito, i presupposti per l'applicazione, da parte dell'ente, delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Roccagiovine, nei termini di cui in motivazione, delle previsioni normative di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Roccagiovine;
- che l'ente dia riscontro alla presente entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunicando le misure adottate per dare attuazione al disposto dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 giugno 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Matteo Santucci



IL PRESIDENTE

Antonio Mezzera



Depositata in Segreteria il 15 giugno 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio Cristallo



AURELIO CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
15.06.2023 09:38:44
GMT+01:00

